



COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO

**per l'esercizio della fognatura
e per le modalità
degli allacciamenti**

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FOGNATURA E PER LE MODALITA' DEGLI ALLACCIAMENTI.

CAP. I

ART. 1. - DEFINIZIONE DI SCARICO

Qualsiasi tipo di insediamento, residenziale, produttivo, commerciale, o di servizio, di qualsiasi dimensione esso sia, comportando la formazione di uno scarico in seguito alla nuova configurazione che l'assetto morfologico del territorio viene ad assumere con la presenza dell'uomo o di macchine, è soggetto alla normativa del presente Regolamento.

ART. 2. - OBBLIGO DI IMMISSIONE NEI CANALI DI FOGNATURA

Tutti gli scoli delle acque piovane, degli acquai, dei bagni e dei lavatoi, così come le acque luride provenienti da orinatoi, latrine, rimesse, scuderie, etc. ed in genere tutti i liquami luridi di rifiuti delle abitazioni e di altri fabbricati, dovranno essere scaricate nei condotti di fognatura per mezzo di appositi allacciamenti.

ART. 3. - DIVIETO DI COSTRUZIONE ED USO DEI POZZI NERI

Negli stabili laterali alle vie, alle piazze, ai corsi ed alle strade od ai siti di uso pubblico provvisti di regolare fognatura, in quelli che pur non essendo laterali a vie, piazze, etc. è possibile tecnicamente allacciare alla fognatura urbana, sono assolutamente proibiti tanto la costruzione quanto l'uso dei pozzi neri, fosse settiche o di altri sistemi di servizio di latrine o di scarico di acque che non siano in correlazione col sistema di fognatura costruita. I pozzi neri, fosse settiche od altre opere in uso alla pubblicazione degli avvisi di cui all'art. 9, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data delle notifiche di cui all'art. 9, salva la esecuzione di ufficio o le pene di cui all'art. 6 e 14 del presente regolamento, dovranno essere demoliti a cura e spese dei proprietari.

ART. 4. - SOSPENSIONI TEMPORANEE

Qualora si verificasse per motivi non colposi qualche inconveniente nelle condutture stradali che richiedesse temporanee sospensioni di immissioni private od altri provvedimenti il Municipio addiverrà il più sollecitamente possibile alle necessarie riparazioni, ma in ogni caso non potrà mai essere elevata alcuna pretesa per risarcimento di danni verso il Comune.

ART. 5. - CONTRAVVENZIONI

Alle contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono applicabili le sanzioni previste dal titolo VI della Legge 10-5-79 n. 319, modificata dalla legge 24.12.1979 n. 650 ed i contravventori saranno inoltre tenuti alle spese di esecuzioni d'ufficio per riduzioni in ripristino e per risarcimento di danni.

CAP. II

ALLACCIAMENTI ALLA RETE STRADALE

ART. 6. - OBBLIGO ALL'ALLACCIAMENTO

In conseguenza di quanto sopra, ogni stabile compreso nella zona provvista di regolare fognatura e nel raggio di ml. 100 da essa e purché lo sviluppo totale della tubazione di allaccio al condotto comunale non superi la lunghezza di m. 150, deve essere provvisto nei modi e forma sottoindicati di regolare allacciamento alla fognatura medesima. Qualora gli insediamenti abbiano una consistenza superiore a 50 vani o 5000 mc., le distanze indicate nel precedente comma sono elevate rispettivamente a m. 250 e m. 350. In alcuni casi particolari l'allacciamento potrà essere imposto con Ordinanza Sindacale anche per edifici posti a distanza maggiore e/od avente sviluppo totale superiore a quelli sopraindicati, previo motivato parere espresso dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale e sentita la Giunta Comunale.

Analogo procedimento si seguirà nel caso in cui più costruzioni si trovassero a distanza maggiore di quella sopraindicata, imponendo loro di consorziarsi per la esecuzione della tubazione di allaccio: scaduto il termine loro imposto il Comune provvederà direttamente alla costruzione dell'opera recuperando forzosamente le spese relative, maggiorate del 10 per cento; da tutti coloro che a suo tempo non aderiscono al Consorzio.

ART. 7. - LUOGHI VIETATI PER LO SCARICO

E' pertanto severamente vietato usare come scarico delle acque nere i corsi d'acqua, i pozzi neri, le concimaie, **i canali d'irrigazione**, i pozzi di falda freatica in disuso e gli stagni.

ART. 8. - PROPRIETA' DEI CONDOTTI

I condotti e le tubazioni in sede stradale, privata o pubblica, che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili restano di esclusiva proprietà del Comune indipendentemente da chi abbia realizzato l'opera.

ART. 9. - AVVISO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

A misura che entreranno in esercizio i canali di fognatura, il Sindaco ne darà avviso a tutti i proprietari degli stabili che dovranno essere allacciati come detto negli art. 1 e 2. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del Messo Comunale agli interessati, che dovranno presentare in Comune, entro 60 giorni, la domanda di allacciamento corredata da un progetto dell'opera in realizzazione. I proprietari dovranno, entro 90 gg. dalla data dell'autorizzazione, aver provveduto a loro cura e spese all'esecuzione dell'allacciamento alla pubblica fognatura, previo versamento degli oneri di allacciamento stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale e periodicamente aggiornati, nonché all'espurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri, delle vasche biologiche e dei pozzi perdenti ed alla sistemazione degli scarichi interni, salvo deroghe per cause di forza maggiore consentite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 10. - RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI ALLACCIAMENTO

In base alle domande ricevute il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, rilascerà a ciascun richiedente apposito atto di concessione e disporrà il controllo delle opere di allacciamento secondo le norme tecniche in proposito dettate dal suddetto ufficio, avvisando per conoscenza l'Ufficio di Igiene.

ART. 11 - ALLACCIAMENTI AI CONDOTTI SITI IN LOCALITA' PRIVATE

E' assolutamente vietato l'allacciamento a condutture comunicanti con la fogna, site nelle proprietà private, senza il preventivo consenso scritto dal sindaco.

Ogni trasgressore, oltre alla chiusura immediata dell'allacciamento, sarà punito a termini di legge.

ART. 12. - DIRITTO DI PASSAGGIO ALL'INTERNO DI PROPRIETA' PRIVATA

Il Sindaco, a suo insindacabile giudizio può, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, imporre a qualsiasi ente o privato cittadino di consentire il passaggio nel terreno di proprietà di condutture necessarie all'allacciamento alla pubblica fognatura, di abitazione private, quando lo richiedono particolari motivi di ordine tecnico.

Naturalmente il passaggio dovrà avvenire nel massimo rispetto della proprietà attraversata, che dovrà essere riportata alle condizioni originali a cura e spese della persona che effettua l'allacciamento. Quest'ultimo sarà l'unico responsabile di eventuali danni arrecati alla proprietà stessa.

ART. 13. - ALLACCIAMENTI COATTIVI

Trascorsi i termini di cui all'art. 9 del presente Regolamento, il Municipio provvederà d'ufficio, sentito l'interessato, ferme restando le altre disposizioni di cui al precedente art. 10. La liquidazione delle spese sarà però maggiorata del 10 per cento a titolo di rimborso spese per direzione tecnica, amministrativa e assistenza, senza pregiudizio di qualsiasi altra azione contravvenzionale.

ART. 14. - MODIFICAZIONI ALLE IMMISSIONI

Ogni modificazione agli scarichi in sede stradale che si rendesse necessaria per fatti dipendenti dal proprietario dello stabile, verrà eseguita dal Comune a spese del proprietario interessato.

ART. 15. - NORME TRANSITORIE

Nella zona urbana, là dove i nuovi condotti di fognatura non esistessero ma esistessero i precedenti condotti sia a sezione circolare che a sezione rettangolare (tombinatura), le norme per gli allacciamenti dei privati ai condotti in genere sono le seguenti:

a) le acque meteoriche e tutte le acque bianche potranno essere avviate direttamente alla tombinatura stradale;

b) le acque luride in genere, prima di essere convogliate alla rete stradale, dovranno essere avviate ad una vasca biologica di tipo IMHOFF, al fine di portare le acque di scarico ai limiti previsti dalla legge 10-5-1979 n. 319, modificata dalla legge 24.12.1979 n. 650, a monte della fossa Imhoff deve essere realizzato un pozzetto in muratura, coperto con chiusino, tale da consentire i campionamenti delle acque, uguale pozzetto deve essere costruito a valle della fossa stessa, prima che le acque entrino nel sistema di smaltimento.

Dove non esistessero condutture stradali in genere, le acque bianche e luride dovranno, dopo le prescrizioni di cui al precedente comma b), essere scaricate sul suolo, realizzando uno dei sistemi (sub irrigazioni, pozzi assorbenti, percolazione) indicati dall'allegato 5 della deliberazione 4-2-1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21-2-1977.

CAP. III

DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI

ART. 16. - PROGETTO

Il progetto di canalizzazione di uno stabile o di una proprietà in genere, deve presentarsi su fogli separati da ogni altro piano e tipo riflettente lo stabile e deve constare:

- 1) di una pianta generale della proprietà nella scala di almeno 1:200;
- 2) di una pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricabile con le indicazioni della rete di canalizzazione, dalla quale risultino i diametri delle tubazioni, la loro pendenza, le eventuali fosse biologiche e pozzi perdenti, i pozzetti d'ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi sino all'intercettazione idraulico sifone.

Si uniranno altresì i computi necessari a fornire le seguenti indicazioni:

- 1) area complessiva della proprietà;
- 2) area coperta e sistemata a cortile;
- 3) numero e superficie dei singoli piani, compreso il terreno ed i sotterranei.

ART. 17. - PRESCRIZIONI TECNICHE

I lavori di allacciamento dell'imbocco sulla conduttura principale sino all'intercettatore idraulico — sifone compreso, devono essere eseguiti nel modo seguente: lo scavo dovrà essere di sezione ristretta onde evitare un taglio inutile di pavimentazione stradale.

Le tubazioni di collegamento dovranno essere esclusivamente in grès smaltato, rinfiato da calcestruzzo dosato a 200 Kg/mc., comprendenti eventuali pezzi speciali pure in grès. Si dovrà provvedere alla posa di un intercettatore idraulico sifone ispezionabile tipo Firenze. Si dovrà quindi procedere alla costruzione di un pozzetto di ispezione al sifone da effettuarsi sul marciapiede o comunque all'interno della proprietà privata del richiedente, di dimensioni interne nette di cm. 50x70, con altezza variabile e pareti interne intonacate. Si procederà infine al ripristino della sede stradale e del marciapiede manomessi in modo da rimetterli allo stato primitivo.

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali da ovviare agli inconvenienti che potessero derivare da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti. Le condutture dovranno essere costituite da tubi levigati all'interno ed impermeabili. Saranno tollerati i condotti in cemento solo per le acque chiare. Sono pure vietati i tappi di grès nelle parti di condotta che possono eventualmente essere sottoposte a pressione. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette con giunti a perfetta tenuta stagna alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura. Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro facilmente ispezionabile.

Tutti gli apparecchi per la evacuazione collegati con la rete di fognatura nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane dovranno essere provviste di chiusura idraulica e sifone.

L'immersione del sifone non dovrà essere inferiore di cm. 3. Le colonne raccoglianti esclusivamente gli scarichi di vari acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede.

I tubi principali di scarico prima dell'uscita dallo stabile dovranno essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

ART. 18. - SCARICHI VIETATI

E' assolutamente vietato immettere nella pubblica fognatura spazzature, ceneri, corpi solidi e qualsiasi altra sostanza ingombrante che possa ostruire i manufatti o sostanze nocive e pericolose che possono danneggiare le strutture di adduzione. Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati ed è obbligato al rimborso delle spese di riparazione o pulizia.

ART. 19. - PRE-TRATTAMENTO DELLE ACQUE NERE

Le acque nere provenienti da macelli, ospedali, case di cura od altri complessi analoghi, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, devono essere sottoposte a trattamenti che le rendano accettabili per l'impianto di depurazione. L'Amministrazione Comunale può esonerare da tale obbligo, nel caso in cui con provata documentazione si dimostri che la qualità e quantità degli scarichi siano tali da non compromettere l'impianto pubblico. L'accertamento di cui al comma precedente è demandato, a richiesta e spese dell'interessato, ad un tecnico appositamente incaricato dal Comune.

Le fosse biologiche degli insediamenti residenziali esistenti potranno essere mantenute in esercizio fino a quando l'Amministrazione Comunale per motivi tecnico-sanitari, deciderà la loro eliminazione dal circuito di scarico.

ART. 20. - SCARICHI SOTTERRANEI

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta però del proprietario dello stabile potrà il Comune concedere l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purché vengano prese tutte le cautele opportune per evitare rigurgiti (quale l'adozione di pompe di sollevamento). Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per rigurgiti od altrimenti.

ART. 21. - VISITE TECNICHE

Per gli stabili di nuova costruzione le canalizzazioni interne, prima di iniziare l'immissione in fognatura, dovranno essere constatate regolari dagli Uffici Tecnico e Sanitario. Per le canalizzazioni di fabbricati già esistenti, prima dell'immissione si dovrà fare speciale domanda scritta al Sindaco entro 15 giorni dall'ultimazione delle opere per ottenere la visita di verifica.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od il suo tecnico che dovrà fornire le indicazioni opportune ai Funzionari municipali incaricati. La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente Regolamento, nonché alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presunzione di buon funzionamento, ma da ciò non deriverà al Comune alcuna responsabilità.

ART. 22. - VISITE D'UFFICIO

L'Autorità Comunale potrà, a mezzo dei suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere d'ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili, in qualsiasi tempo e ciò per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene o sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali furono rilasciate le concessioni.

ART. 23. - RIFERIMENTI

Per quanto non è contenuto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento al contenuto del Regolamento d'Igiene in vigore nel Comune di Domodossola ed alle vigenti leggi in materia di scarichi domestici ed industriali, con particolare riferimento alla legge 10-5-1979 n. 319 e sue successive modifiche, nonché ai regolamenti di applicazione.

ART. 24. - CANONI DI UTENZA

A seguito dell'allacciamento alla rete pubblica di fognatura ciascun proprietario è tenuto a versare al Comune, oltre quanto stabilito per oneri di allacciamento, un canone annuo, quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione ed allo scarico delle acque di rifiuto nelle misure che verranno fissate con delibera del Consiglio Comunale con le modalità previste dall'art. 16 e seguenti della legge 10-5-1976 n. 319 e successive modifiche.

CAP. IV

MANUTENZIONI

ART. 25. - RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO SPESE - COMPENSO DI VISITA TECNICA

Le riparazioni a tutte le tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese dietro domanda scritta da parte del proprietario dello stabile allacciato. Nel caso di riparazione d'urgenza, la domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio Tecnico Municipale.

Ove però in tali tubazioni si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza e trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi di visita tecnica.

CAPO V

RISANAMENTO DELL'ABITATO

ART. 26. - RISANAMENTO DELL'ABITATO

Per la esecuzione del presente Regolamento il Sindaco di Domodossola è investito della facoltà concessa dall'art. 16 lettere b) c) d) e) f) g) h) della legge per il risanamento di Napoli 15-1-1885, n. 2892; cioè può emanare speciali ordinanze; per soppressione di pozzi e cisterne che siano, per causa permanente, pericolosi alla salute dei cittadini; per rimozione di cause di insalubrità delle acque e delle abitazioni; per chiusura e rifacimento di ogni canale o tubo di scarico o per obbligo a costruirli; per obbligo al proprietario il cui immobile manca di acqua potabile di rifornirsene e in determinato tempo; per obbligo al proprietario di non impedire al condominio o all'inquilino che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acque bianche e luride; per stabilire pene pecuniarie a carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per la esecuzione del lavoro ordinato; per la esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

L'uso di questa facoltà sarà accordato dalla data di inizio dei lavori di costruzione della fognatura in una determinata zona della Città e relativamente ai fondi compresi in detta zona e si protrarrà a due anni susseguenti al collaudo delle relative opere.

Il presente articolo potrà essere modificato in adeguamento alle norme indicate nel piano di risanamento Regionale, in corso di redazione.

CAP. VI

SCARICHI INDUSTRIALI

ART. 27 - CONDIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

L'immissione in fognatura di acque provenienti da attività industriali o artigianali è subordinata all'autorizzazione del Sindaco ed alla stipulazione di un disciplinare di concessione. A tale fine le aziende interessate

debbono presentare al Sindaco una domanda di allacciamento corredata dei documenti tecnici necessari a valutare la portata e le caratteristiche dell'affluente industriale con l'indicazione dettagliata dei cicli tecnologici di lavorazione da cui gli affluenti traggono origine al momento della costruzione dell'impianto di depurazione municipale. Tale domanda di allacciamento dovrà essere presentata anche dalle industrie che già attualmente immettono i loro scarichi in fognatura. Perché la domanda possa essere presa in considerazione, le acque da scaricare non debbono presentare indici di inquinamento che superino quelli indicati nella tabella allegata alla vigente legge n. 319 del 10-5-1976; modificata dalla legge 24-12-79 n. 650; il controllo del grado di inquinamento sarà compiuto a cura del Reparto Chimico del Laboratorio Provinciale di Igiene e di Profilassi, sino all'attuazione dei Presidi e servizi multinazionali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale.

L'autorizzazione all'allacciamento sarà comunque subordinata alla costruzione, da parte delle industrie, di una cameretta di controllo facilmente accessibile, ubicata in prossimità dell'immissione nella pubblica fognatura, di caratteristiche che saranno di volta in volta stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Tutti gli impianti di pre-trattamento dovranno essere sottoposti a autorizzazione pur rimanendo le responsabilità a totale carico del proprietario.

Le industrie alle quali non verrà concesso l'allacciamento alla fognatura pubblica dovranno adeguarsi alle norme di cui ai successivi articoli.

ART. 28 - DEPOSITI CAUZIONALI

A garanzia dell'osservanza di quanto stabilito nel precedente articolo le industrie cui sia stato concesso l'allacciamento alla fognatura sono tenute a versare al Tesoriere Comunale un deposito cauzionale nella misura che verrà stabilita di volta in volta dall'Amministrazione Comunale in funzione dei parametri stabiliti dal Ministero o dalla Regione.

A tale deposito sono tenute anche le aziende già attualmente allacciate alla fognatura, all'atto della regolarizzazione della loro posizione secondo quanto indicato dall'articolo precedente. Il deposito fruttifero per l'azienda interessata, sarà restituito all'atto della regolarizzazione dello scarico, salvo eventuale trattenuta della somma dovuta al Comune per risarcimento danni alle canalizzazioni o agli impianti comunali o consortili.

ART. 29. - VARIAZIONI DELLA CONCESSIONE

Qualsiasi variazione delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico immesso nella fognatura dovrà essere portato a conoscenza del Sindaco almeno due mesi prima; è facoltà del Sindaco autorizzare o meno la variazione richiesta. L'inosservanza delle norme sopra indicate comporta, oltre a tutte le conseguenze penali previste dalle leggi vigenti, la decadenza della concessione.

ART. 30. - CONTROLLO PERIODICO

Personale autorizzato dall'Amministrazione, periodicamente, senza preavviso, effettuerà, in qualsiasi momento, controlli anche con prelievi di campione.

Durante i sopralluoghi di controllo i proprietari affiancheranno al personale comunale o incaricato, dipendenti specializzati onde evitare danni alle macchine ed incidenti alle persone.

ART. 31. - DIVIETO DI ALLACCIAMENTO

Non saranno consentiti allacciamenti e verranno vietati gli scarichi che presentano caratteristiche difformi a quelle previste dalle leggi vigenti e che possono far temere danni alle condutture e rendere inefficace il depuratore terminale.

ART. 32. - ONERI E CONTRIBUTI ANNUI

Si fa riferimento a quanto riportato negli articoli 9 e 24 del Presente Regolamento e con l'osservanza delle vigenti leggi Nazionale e Regionale.

CAP. VII

SCARICHI AGRICOLI

ART. 33. - IMMISSIONI NEI COLLETTORI COMUNALI

Possono essere immessi nei collettori comunali unicamente gli scarichi liquidi purché a monte della immissione esista idoneo impianto atto a trattenere parti solide e ad eliminare elementi aventi percentuali di composizione superiori a quelle previste dalle vigenti leggi e che possono comunque arrecare danno agli impianti di adduzione e di depurazione comunale e consortile.

ART. 34. - SCARICHI NON IMMESSI NEI COLLETTORI COMUNALI

Gli scarichi liquidi non immessi nei collettori e gli scarichi solidi seguono le normative del Regolamento di Igiene per gli usi agricoli.

ART. 35. - INFRASTRUTTURE PER SINGOLE AZIENDE

Per la costruzione delle infrastrutture per lo stoccaggio e la manutenzione del concime organico si fa riferimento alla normativa del Regolamento Edilizio.